

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 13 novembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 15, 16 e 17.

Il senatore **CERONI** (PdL) stigmatizza le critiche che il commissario europeo Olli Rehn ha espresso per l'elevato numero di emendamenti al disegno di legge di stabilità. A suo avviso, non è accettabile che un commissario europeo possa sindacare l'attività parlamentare e le prerogative dei senatori, con riguardo a proposte di modifica che, in base al Regolamento, sono attentamente verificate sotto il profilo della copertura finanziaria. Sollecita, perciò, il commissario Olli Rehn, ad un maggior rispetto delle rispettive sfere di competenza, invitandolo ad attenersi alle sue competenze in sede europea, per meglio controllare l'utilizzo delle riserve versate dall'Italia e dagli altri Stati membri al bilancio dell'Unione, evitando sprechi e inefficienze.

Il presidente **SANGALLI**, con riferimento agli articoli da 15 a 17, i cui emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto, dichiara inammissibili sotto il profilo dell'estraneità rispetto alla materia oggetto del provvedimento gli emendamenti: 15.85, 16.2, 16.4, 16.27, 16.34 e 17.53. Inoltre, dichiara inammissibili sotto il profilo della copertura gli emendamenti 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.54, 15.55, 15.56, 15.66, 15.67, 15.68, 15.70, 15.84, 15.0.2, 16.12, 16.13, 16.29, 16.0.5, 16.0.6, 17.12, 17.13, 17.14, 17.16, 17.18, 17.20, 17.26, 17.45, 17.52 e 17.0.1. Avverte, altresì, che la Presidenza si riserva di pronunciarsi in un secondo momento circa l'ammissibilità degli emendamenti 17.32, 17.33, 17.34, 17.35 e 17.36. Comunica infine che ulteriori riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 16.28 in un nuovo testo, diretto a correggere la copertura finanziaria.

Il senatore [CERONI](#) (Pdl), dopo aver illustrato l'emendamento 17.3, dà conto del 17.40, che propone di ridurre dal 22 al 21 per cento l'aliquota dell'IVA. In proposito, rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede che siano forniti alla Commissione dati riguardanti il maggior gettito determinato dal recente aumento dell'IVA: a suo avviso, tale aumento, contrariamente a quanto atteso, dà luogo a una riduzione delle entrate, a causa della conseguente contrazione dei consumi.

Il vice ministro FASSINA osserva che, essendo stato disposto solo a ottobre l'aumento dell'IVA, non è possibile verificarne ora il gettito. Si riserva, comunque, di fornire alla Commissione elementi informativi sugli effetti che ha prodotto l'aumento dal 20 al 21 per cento disposto nel 2011.

Il senatore [SCAVONE](#) (GAL), preso atto dell'inammissibilità dell'emendamento 16.0.6, presenta l'ordine del giorno G/1120/133/5, pubblicato in allegato al resoconto, concernente l'identica materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 15 a 17 si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,15.

Il presidente [SANGALLI](#), con riferimento all'articolo 18, le cui proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 18.18, 18.61, 18.89, 18.99 e 18.101.

Dichiara inoltre inammissibili, per difetto di copertura finanziaria, le seguenti proposte emendative: 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.15, 18.20, 18.25, 18.26, 18.28, 18.29, 18.30, 18.38, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.46, 18.47, 18.48, 18.65, 18.68, 18.70, 18.79, 18.81, 18.84, 18.90, 18.93, 18.97, 18.103, 18.105 e 18.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione.

Il senatore [CERONI](#) (Pdl) illustra il complesso delle proposte emendative da lui presentate all'articolo 18, volte a migliorare il testo dell'articolo che, così come formulato, rischia di penalizzare, tra l'altro, i giovani professionisti.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), preso atto della dichiarazione di inammissibilità, ritira l'emendamento 18.18.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [SANGALLI](#) informa la Commissione che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 16,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/133/5

SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 16.0.6.

7.177 (testo corretto)

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: – Art. 15-bis. (Detrazioni per adozione internazionale) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è abrogata.

11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato –, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Consequentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

S1

DE PETRIS, URAS

Stralciare l'articolo.

15.1

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI

Sopprimere l'articolo.

15.2

TOMASELLI, LAI

Sostituire, l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 13.

3. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime; sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione.

4. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

5. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei, vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 9.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 5.

7. la responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

8. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempienza sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

9. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

10. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato

mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

12. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4.

13. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

14. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

15. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.

16. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*: Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e-delle finanze, entro il 30 giugno; l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti."

17. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore delle presente legge e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

18. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-*bis*. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile .

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi".

19. Le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.

20. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.».

15.3

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «a statuto ordinario».

15.4

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 1, sopprimere la parola: «congiuntamente».

15.5

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere la parola: «congiuntamente».

15.6

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) partecipazione pubblica o possibilità di nomina in qualsiasi percentuale degli organi di governo o di vigilanza».

15.7

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per una quota superiore all'80 per cento», con le seguenti: «per una quota superiore al 50 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.8

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per una quota superiore all'80 per cento», con le seguenti: «per una quota superiore al 50 per cento».

15.9

PUGLISI, MARCUCCI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

15.10

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

15.11

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 2.

15.13

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».

15.14

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, sostituire le parole da: «è attribuita ai soggetti di cui al comma 1» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è attribuita agli amministratori dei soggetti partecipati che ne rispondono secondo legge».

15.12

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «e agli enti partecipanti», fino a fine periodo.

15.15

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 10.

15.16

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 10.

15.17

URAS, DE PETRIS

Al comma 10, sostituire le parole: «è peggiorato di un importo pari all'eccedenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non subisce variazioni ni in relazione al saldo negativo delle società partecipate».

15.18

COMAROLI, BITONCI

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per le regioni al massimo di una percentuale del 3 per cento del proprio obiettivo programmatico tenendo conto di tutti i soggetti di cui al comma 1 per le annualità necessarie a compensare l'importo eccedente al Patto».

15.20

TOMASELLI

Al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo».

15.19

COMAROLI, BITONCI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il peggioramento dell'obiettivo annuale del Patto di stabilità interno dell'Ente territoriale non può essere in ogni caso superiore al 3 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo.»

15.21

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 11, alla lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

15.22

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «50 per cento a partire dall'esercizio corrente».

15.23

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «per due esercizi consecutivi», con le seguenti: «anche per un solo esercizio».

15.24

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 13, al secondo periodo, sostituire la parola: «partecipanti», con la parola: «partecipati».

15.25

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono specificati l'ambito ed i criteri di individuazione necessari al fine di quantificare il danno erariale».

15.26

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 14, sostituire le parole: «alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti che segnalano», con la seguente parola: «segnalando».

15.27

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 16, sostituire le parole: «esercizio 2017», con le seguenti: «esercizio 2015».

15.28

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 16, sostituire la parola: «2017», con la seguente: «2018», nonché sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014», con le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2014».

15.29

DI GIORGI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di accelerare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti o comunque deliberata dagli enti medesimi, gli atti, le operazioni e i trasferimenti di beni posti in essere in favore

degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche relativamente alle imposte dirette in capo alle società stesse, ed assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, se previste. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti, alle operazioni ed ai trasferimenti posti in essere negli anni d'imposta 2013 e 2014. Il trasferimento di immobili agli enti locali mediante assegnazione nell'ambito di procedura di liquidazione di società da questi partecipata, e comunque quell'effettuato in seguito allo scioglimento di cui al primo capoverso, non sono soggetti ai limiti ed alle procedure previste dai commi 1-ter ed 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungete il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.30

BROGLIA, ZANONI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 76 comma 7, partecipano al conseguimento dei divieti o limitazioni alle assunzioni e alle misure di contenimento delle spese del personale previste per l'amministrazione controllante. Nel caso in cui, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'amministrazione controllante, comprendente i valori relativi alle società di cui al primo periodo, sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, l'amministrazione controllante, per il perseguimento dell'obbligo di rientro nel suddetto limite, può assoggettare le predette società, sulla base di criteri di valutazione dell'efficienza, al divieto di assunzione del personale. Dette società, adottano inoltre propri provvedimenti recanti misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze per concorrere al rientro nel suddetto limite del 50 per cento. Nel caso in cui l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dell'amministrazione controllante comprendente i valori delle spese del personale delle società di cui al primo periodo sia inferiore al 50 per cento, le società partecipate, a condizione di non portare la predetta incidenza oltre tale soglia, possono procedere a nuove assunzioni entro il limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"».

15.31

BROGLIA, ZANONI

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al medesimo articolo 18, ai comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelle operanti nei settori in cui la regolazione della tariffa è demandata ad un'autorità indipendente"».

15.32

URAS, DE PETRIS

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.33

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.34

BROGLIA, ZANONI

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.35

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 19.

15.36

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 19.

15.37

PUGLISI

Sopprimere il comma 19.

15.38

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

15.39

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie"».

15.40

PUGLISI

Al comma 19, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».

15.41

PIGNEDOLI

Al comma 19, dopo le parole: «dati di bilancio» aggiungere le seguenti: «Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 15.000;
2015: - 15.000;
2016: - 15.000.

15.42

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, al capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «Alle aziende speciali ed alle Istituzioni» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

15.43

CALEO

Al comma 19, capoverso «5-bis», sopprimere le seguenti parole: «Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla

partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.44

URAS, DE PETRIS

Al comma 19, capoverso «5-bis» sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900 per mille Kg."».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.45

CALEO

Al comma 19, capoverso «5-bis», sopprimere i periodi terzo e quarto.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, i periodi terzo e quarto sono soppressi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.46

RITA GHEDINI, MATTESINI, LO

GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

Al comma 19, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

15.47

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 19, capoverso «15-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e servizi culturali».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.48

RITA GHEDINI, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

Al comma 19, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».

15.49

DE PETRIS, URAS

Al comma 19, capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

15.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.51

CALEO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, il comma 6 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla: data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico. la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.52

FAVERO, FORNARO, DEL BARBA, SUSTA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere

valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

15.53

CALEO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 274 del 8 agosto 1991, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.54

PIZZETTI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

15.55

GIBIINO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

15.56

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico-da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

15.57

VERDUCCI, LUMIA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Gli Enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater* comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora la situazione finanziaria dell'Ente sia migliorata per effetto dell'anticipazione concessa ed erogata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2013, e che dimostrino un miglioramento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mediante una riduzione dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009».

Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

15.58

D'ADDA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 2 del 18 agosto 2000, le parole: "con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento" sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 30.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 1.000.

15.59

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 15, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per tanno 2014. 11 relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

22. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per tanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

23. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni».

15.60

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 15, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

22. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

23. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni».

15.61

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In relazione alle medesime società di cui al comma 20, gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».

15.62

CALEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.63

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,5 per cento"».

15.64

MARTINI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.65

MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«21. Dal 2015 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali che congiuntamente presentino i seguenti requisiti:

a) dimostrino un saldo economico positivo negli ultimi 3 anni di attività;

b) non siano affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

c) presentino nella loro base consortile anche soggetti pubblici diversi dagli enti locali territoriali».

15.66

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, e che gestiscono Aziende per l'edilizia economica e popolare, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione e il funzionamento delle Aziende medesime, nel limite dell'importo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «485».

15.67

STUCCHI, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni,

sono escluse, al fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «475».

15.68

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

15.69

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, con particolare riferimento alla riduzione dei compensi negli organi collegiali e delle indennità già determinate ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno procede all'adozione del decreto di cui al citato articolo 5, comma 7, e fino alla completa attuazione degli obblighi ivi prescritti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione».

15.70

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "al concorso della regione nella" sono sostituite dalle seguenti: "all'" e dopo le parole: "presente decreto" sono inserite le seguenti: "e un'ulteriore quota riferibile al concorso della regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA relativa all'aliquota di competenza statale";

b) al comma 3, dopo le parole: "gettito riferibile" sono inserite le seguenti: "all'attività di recupero fiscale commisurata a ciascuna aliquota di compartecipazione e un'ulteriore quota" e dopo le parole: "ai predetti tributi" sono inserite le seguenti: "rapportata all'aliquota di competenza statale,"».

15.71

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, d'integrazione o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.72

MANDELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«21. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non ceduta cessa ad ogni effetto; entro i successivi dodici mesi la società liquida in denaro il valore di essa nell'ammontare determinato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter comma 2 del codice civile».

15.73

CALEO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 34, comma 21, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

15.74

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 21, dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il termine: "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014"».

15.75

PUPPATO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

15.76

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, a fine comma è inserito il seguente periodo: "ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali, cosiddetti multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"».

15.77

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 4, al comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, in legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "da prestazione di servizi" inserire le seguenti parole: "affidati senza gara";

b) sostituire le parole: "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";

c) dopo la parola: "superiori al 90 per cento" inserire le seguenti parole: "che non rispettano i requisiti comunitari per tale affidamento diretto"».

15.78

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono inserite le seguenti parole: "alle società costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, in legge n. 248 del 2006 s.m.i., a capitale totalmente pubblico che rispettano i requisiti comunitari dell'*in house providing*"».

15.79

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 3-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti parole: "il 30 giugno 2014";

b) al secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è sostituita con la seguente: "prioritariamente" nonché le parole: "all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13.5";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione"«.

15.80

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere il comma 4 e 5».

15.81

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "di cui due" inserire le parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo";

b) al comma 5, dopo le parole: "la composizione dovrà assicurare" inserire le seguenti parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole: "La disposizione del presente comma" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione"».

15.82

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., al comma 6, le parole: "funzioni fondamentali e" sono soppresse nonché, a fine comma è aggiunto il seguente

periodo: "È sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1-*bis* e di organismi privi di personalità giuridica"».

15.83

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 10, il secondo periodo è abrogato».

15.84

CONTE, MARIN, PICCOLI, DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le risorse destinate agli enti locali per finanziamento del servizio idrico integrato, anche per il tramite di società partecipate dagli enti stessi e delegate a tale funzione, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno disciplinate dalla presente legge».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella A.

15.85

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

15.86

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 seguente:

«20-*bis*. Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari».

15.87

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-*bis*. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13, comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

15.88

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 25 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

15.89

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32 del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.»

15.0.1

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Blocco trasferimenti società partecipate)

1. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi".

2. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.».

15.0.2

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e

qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole: "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014".

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche precedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche precedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della

corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

16.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale e tributi locali.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i tributi locali e la modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, anche in deroga alla disciplina statale.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"».

16.2

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento con diminuzione, fino ad azzerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea"».

16.3

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge n.42 del 2009 e ai fine di dare piena applicazione,

secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006».

16.4

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la Regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che, conseguentemente, provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, anche relative al patto di stabilità interno della Regione Sardegna».

16.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è consentito:

a) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere, con le medesime finalità indicate al punto a), alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7. Questa informativa è allegata al contratto quale parte integrante del medesimo.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti di cui al comma 3 tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche ed alla validazione di cui al comma 7 per quanto compatibili";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contratti di cui al comma 3 stipulati dagli enti di cui al comma 2 privi dell'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7 o dell'attestazione di cui al comma 4, sono nulli. La nullità può essere fatta valere. solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti di cui al comma 2 sottopongono a verifiche quantitative preliminari l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti di cui al comma 3. Tali verifiche sono soggette alla validazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che a tale fine si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.";

h) il comma 8 è sostituito dal seguente;

"8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo relativamente ai contratti di cui al comma 3 una nota informativa che evidenzia le informazioni di cui al comma 3-bis;

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

16.6

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo."»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob."»;

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

16.7

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, resta fermo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo 62».

16.8

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

16.9

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera c), al paragrafo 3-bis, sopprimere le lettere b) e d).

16.10

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera d).

16.11

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

*Al comma 2, lettera c), capoverso «3-ter», dopo le parole: «di riferimento del relativo saldo» sono aggiunte in fine le seguenti: «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del *rating* dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del *rating* della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di *rating* di allineamento del *rating* dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del *rating* al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del *rating* della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al *mark to market* dell'operazione».*

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.12

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «di riferimento del relativo saldo» sono aggiunte le seguenti: «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli

enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del *rating* dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del *rating* della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di *rating* di allineamento del *rating* dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del *rating* al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del *rating* della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al *mark to market* dell'operazione».

16.13

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 2, lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «di riferimento del relativo saldo» sono aggiunte le seguenti: «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del rating dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del rating della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di rating di allineamento del rating dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del rating al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del rating della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al mark to market dell'operazione».

16.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, lettera c), dopo il punto 3-quater, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Dal divieto di cui al comma 3 è comunque esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

16.15

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento"».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.16

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche nel medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento"».

16.17

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento».

16.18

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 2, lettera d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. L'attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.

4-*ter*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, lettera a) e c), 3-*ter* e 3-*quater*, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.

4-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, l'assenza del prospetto informativo di cui al comma 4-*bis* determina la nullità del contratto».

16.19

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 2, dopo la lettera: d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) "5. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.20

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis.) "5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

16.21

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis). "5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

16.22

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, lettera, e), dopo la parola: «stipulato», inserire le seguenti: «dopo l'entrata in vigore della presente legge».

16.23

CERONI

Al comma 2, lettera, e), dopo la parola: «stipulato», inserire le seguenti: «dopo l'entrata in vigore della presente legge».

16.24

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, lettera, e), al paragrafo 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«la nullità può essere fatta valere non solo dall'ente ma da ogni singolo cittadino residente sia o meno costituitosi in associazione».

16.25

D'ADDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indennizzo da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti Spa per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2014 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2, 1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

16.26

BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento, del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. La disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas, fino alla nuova assegnazione del servizio su base di ambito territoriale minimo, come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226».

16.27

CALIENDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n.104 è soppresso».

16.28

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ultimo periodo è soppresso».

16.29

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole: "di parte corrente" sono aggiunte le seguenti: "e in conto capitale".

2-ter. l'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

16.30

MIRABELLI, PIZZETTI, D'ADDA, DEL BARBA, CORSINI, DE BIASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123," sono inserite le seguenti: "nonché ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Lombardia"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, o valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

16.31

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;
2015: - 40.000;
2016: - 40.000.

16.32

DE MONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 11 è soppresso.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

«All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni;» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

16.33

CALEO, ZANONI, BROGLIA, CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il termine di cui all'articolo 31-ter, lettera b) è differito al 1° gennaio 2015».

16.34

ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., dopo il comma 12-quater, è aggiunto il seguente:

«12-quinquies. Gli Enti di cui al comma 12-bis possono avviare contratti sperimentali con oggetto la verifica della funzionalità, sulle strade di propria competenza, dell'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, nei limiti prescritti dal precedente comma 6-bis. I contratti potranno avere durata massima di mesi 12 ed essere avviati a condizione di saldo positivo per gli enti appaltanti, ovvero senza oneri a fine contratto per gli enti stessi. I contratti possono essere sottoscritti esclusivamente con Società Iscritte all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 a tutela degli Enti appaltanti. Ciascun Ente appaltante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il 150° giorno dal termine del contratto sperimentale, una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e i risultati operativi della sperimentazione, evidenziando in particolare i risultati sulla incidentalità nei tratti sperimentali e l'impatto organizzativo sull'Ente del servizio appaltato».

16.35

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni sono applicate per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

16.36

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile"».

16.37

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre i sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i dodici mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

16.38

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

16.39

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le risorse già assegnate e destinate, anche attraverso la contrazione di mutui, a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono sottratte ai vincoli derivanti dal patto di stabilità sia in termini di impegno e sia in termini di spesa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 4.000;
2015: - 4.000;
2016: - 4.000.

16.40

CHIAVAROLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi alle Regioni, attualmente in ammortamento a tasso d'interesse fisso o variabile, allo scopo di favorire sia l'allungamento della vita del debito residuo e il suo consolidamento, che la sostenibilità del debito in termini di solvibilità e di liquidità. I prestiti originari rinegoziabili sono intestati alle Regioni, con coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario, con scadenza non antecedente ai tre esercizi successivi, non concessi in base a leggi speciali e con un residuo debito da ammortizzare pari o superiore ad un importo da definire con circolare della Cassa Depositi e Prestiti, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

16.41

CHIAVAROLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "cinquanta"».

16.0.1

CANTINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 inserire il seguente comma:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente,

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

16.0.2

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Liquidazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche partecipate dagli enti locali)

1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

3. Sotto fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a) b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Entro centottantaggiorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.

6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».

16.0.3

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.4

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.5

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

16.0.6

[SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#), [COMPAGNA](#)

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia. La zona franca della Sicilia è disciplinata dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, nonché a quelli di Gorizia, Savogna d'Isonzo e della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta».

17.1

URAS, DE PETRIS

Sopprimere i comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Conseguentemente all'articolo 10 dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2014».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

17.2

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,2 per mille»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

17.3

CERONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una o minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

17.4

ALBERTI CASELLATI, CERONI, MILO, BONFRISCO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

17.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

17.6

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di allegare, in formato elettronico i documenti attestanti la formazione dei crediti in compensazione. Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti per i quali è previsto l'organo di controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile come modificato dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

17.7

FORNARO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «15.000 euro annui», con le seguenti: « 30.000 euro annui» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « I contribuenti, che ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi compresi tra 15.000 euro e 30.000 euro annui, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,5 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

17.8

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte senza aggravio di oneri a carico dei contribuenti».

17.9

VERDUCCI

All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere alla fine il seguente comma:

"Negli atti di esercizio dei poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi tributari è già in suo possesso"».

17.10

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, GUERRIERI

PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURAN O, DEL BARBA, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 1-bis del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-quater. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano l'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo in collaborazione con comuni che possono, a tal fine, avvalersi dei dati contenuti nel registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile.

1-quinquies. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i commi 8, 9 e 10 sono abrogati».

17.11

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 2 sostituire le parole: «sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di», con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria, » nonché, al comma 3, sostituire le parole da: «siano adottati» fino a «27 luglio 2000, n. 212», con le seguenti «sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

17.12

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », inserire le seguenti: «con l'esclusione delle disposizioni a tutela del redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, ».

17.13

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti».

17.14

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, CERONI, REPETTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «la misura della detrazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 10 marzo 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di funzionamento delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo Sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015».

17.15

CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera f) del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12».

Conseguentemente all'articolo 23, comma 7, lettera b) le parole: «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze».

17.16

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Restano in ogni caso soggette alla detrazione del 19 per cento le erogazioni (di cui al comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 e successive modificazioni,) effettuate a qualsiasi titolo in favore dei partiti e dei movimenti politici entro il 31 dicembre 2012».

17.17

RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-septies), dopo le parole: "vita quotidiana" inserire le seguenti: "e per un importo non superiore a 5.000 euro nei casi di persone affette da Morbo di Alzheimer. Ai fini della predetta detraibilità, è necessaria la certificazione di "non autosufficienza" rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di Valutazione Alzheimer/Demenza"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

17.18

CERONI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

17.19

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

17.20

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

17.21

FABBRI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

17.22

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria,».

17.23

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 4, all'Elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

NormaOggetto credito d'imposta Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13

Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica *Conseguentemente,*
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

17.24

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la quarta voce.

17.25

MONTEVECCHI, BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MANGILI, BIGNAMI

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

NormaOggetto credito d'imposta Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1

Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche *Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente».*

17.26

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SCALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alle imprese agricole, singole o associate, esercenti attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito prodotto che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta in termini di saldo netto da finanziare pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera a) del comma 4 del presente articolo e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera b), comma 4. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

17.27

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

*«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, denominato "Fondo *bonus* per gli incapienti" finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un *bonus* annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta sia pari a zero, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 6-ter e 6-quater, ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

6-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dai seguenti: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

6-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

17.28

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e *6-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-ter. La sospensione di cui al comma *6-bis* è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

17.29

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-ter. La sospensione di cui al comma 6-bis è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

17.30

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitano l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

17.31

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitano l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

17.32

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di euro 10,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 per ogni esemplare relativamente ai

depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000"».

17.33

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Non sono soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a euro 5.000"».

17.34

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «euro 34,20» sono soppresse;

c) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse».

17.35

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014»;

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse».

17.36

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-ter, le parole: "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: ", ferma restando l'esenzione prevista al comma 2-bis, nella misura di euro 10,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è pari a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000, e nella misura massima di euro 34,20 per i depositi pari o superiori a 20.000 euro"».

17.37

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

17.38

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011"» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

28-bis. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro

ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012 l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definiti dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

7-nonies. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

7-decies. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

7-undecies. L'imposta di cui al comma *7-octies* è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

7-duodecies. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7-terdecies. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7-quaterdecies. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

7-quinquiesdecies. L'imposta di cui al comma *7-octies* è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 1, lettera a), dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.».

17.39

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

E conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Consequentemente all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

17.40

BONFRISCO, BONDI, REPETTI, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la predetta aliquota è rideterminata nella misura del 20 per cento.

7-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro il 15 gennaio ed entro il 15 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.000 milioni di euro per l'anno 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante la piena attuazione del principio dei costi *standard* e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali.

7-quater. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

7-quinquies. AI fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

7-sexies. Le disposizioni di cui ai 3 commi precedenti costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7-*octies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

17.41

SANGALLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'articolo 62-*quater*, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "62-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».

7-*ter*. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*nonies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, ai quali viene applicata una tassa di 2 centesimi sul singolo sacco, quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che raggiungono livelli di biodegradazione misurati secondo la UNI EN 17556:2003 almeno del 50 per cento in tre anni misurati a partire dall'inizio del processo di biodegradazione, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco, quelli che contengono una percentuale non inferiore al 50 per cento di plastica riciclata, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco. Ai sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente comma viene applicata una tassa di 20 centesimi sul singolo sacco».

17.42

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinqües*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinqües*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente all'articolo 25, al comma 2, Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: + 200.000
CS: + 200.000
2015:
CP: + 400.000
CS: + 400.000
2016:
CP: + 400.000
CS: + 400.000

17.43

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 18, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis.. Abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-ter. Abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;»

17.44

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

17.45

DI MAGGIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis 1. È istituita l'erogazione di un credito d'imposta alle imprese e alle reti d'impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo esclusivamente a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca – così come definiti dalla Comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo per il triennio 2014-2016 per un valore complessivo di 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta considerati. Il credito d'imposta è riconosciuto sulla base delle seguenti criteri:

60 per cento del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese;

40 per cento del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese.

Se l'investimento effettuato è incrementale di almeno il 25 per cento rispetto alla media del triennio precedente il credito d'imposta è riconosciuto sulla base dei seguenti criteri:

90 per cento del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese;

70 per cento del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese».

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse».

17.46

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO

ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-undecies a 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, della presente legge";

c) dopo la lettera e è aggiunta la seguente:

"e-bis da diritti di porto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti »per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.»

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

17.47

RUVOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014:

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015:

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Conseguentemente:

All'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'.

2) nell'ultimo periodo, le parole: 'precedente periodo' sono sostituite dalle seguenti: 'precedenti periodi'".

7-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014".;

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

7-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

17.48

SANGALLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 62-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

17.49

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, al fini delle relative, imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, al fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse."».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.50

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-ter. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), h), i) e l) prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento"».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.51

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.52

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme

versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative."».

17.53

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire un più efficace controllo sul mercato delle sigarette, nonché contrastare il fenomeno della contraffazione delle sigarette e dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato, di cui all'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei suddetti contrassegni e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa numerico univoco per ciascun condizionamento e generato da: apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il medesimo decreto sono disciplinate le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa numerico, che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione. Il medesimo decreto inoltre definisce la tempistica relativa alla graduale applicazione del suddetto codice alfa numerico in sostituzione dei contrassegni di Stato;

7-ter. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta esente da qualsiasi onere economico correlato all'installazione ed applicazione del sistema di cui alla lettera a) del presente comma;

7-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati».

17.0.1

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b)";

b) all'articolo 8, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere

formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";

e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis* in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009 n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-*bis* comma 3".

2. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) al comma 3, le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione";

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».

17.0.2

LAI, LEPRI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda

prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione".

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. ''";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

3. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno, fino a 100 milioni al Fondo per il 5 per mille e per la restante quota al Fondo di solidarietà dei Comuni».

17.0.3

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche all'Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione".

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità

diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. "";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

17.0.4

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

18.1

MANDELLI

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

18.2

VACCARI, CALEO

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

18.3

CERONI

Sopprimere il comma 1.

18.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

18.5

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono esclusi i contribuenti che in via preventiva inviano telematicamente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi la documentazione attestante la formazione del credito richiesto a rimborso».

18.6

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015"».

18.7

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013", sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 1.300;

2015: - 4.700».

18.8

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

4-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri davanti dal presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

18.9

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

18.10

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 4.700».

18.11

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

18.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «300.000», con la seguente: «200.000».

18.13

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.14

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

18.15

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.».

18.16

STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento con testuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5"».

18.17

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento contestuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5"».

18.18

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.»

18.19

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.20

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19 e 20.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

18.21

LUMIA, CAPACCHIONE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 15, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» con le seguenti: «forfetaria di euro 250»;

al comma 16, sostituire le parole: «forfetaria di euro 75» con le seguenti: «forfetaria di euro 250»;

al comma 17, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» con le seguenti: «forfetaria di euro 250».

18.22

LUMIA, CAPACCHIONE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 15, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» con le seguenti: «forfetaria di euro 100»;

al comma 16, sostituire le parole: «forfetaria di euro 75» con le seguenti: «forfetaria di euro 100»;

al comma 17, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» con le seguenti: «forfetaria di euro 100»;

18.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

18.24

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.25

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative»;

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: "80" con le seguenti:"160".

18.26

DI GIORGI

Al comma 21, sopprimere la lettera b).

18.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.28

DI GIORGI

Al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.29

FALANGA

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) sostituire le parole: "euro 37" con le seguenti: "euro 20";*
- 2) alla lettera b) sostituire le parole: "euro 85" con le seguenti: "euro 50";*
- 3) alla lettera c) sostituire le parole: "euro 206" con le seguenti: "150";*
- 4) alla lettera d) sostituire le parole: "euro 450" con le seguenti: "euro 300";*
- 5) alla lettera e) sostituire le parole: "euro 660" con le seguenti: "euro 450";*
- 6) alla lettera f) sostituire le parole: "euro 1066" con le seguenti: "euro 650";*
- 7) alla lettera g) sopprimere le parole: "euro 1466" con le seguenti: "900".*

18.30

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga».

18.31

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

18.32

FINOCCHIARO, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "il contributo dovuto è di euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 150";

b) alla lettera c), le parole: "il contributo dovuto è di euro 1.800" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 1.150";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400;"

d) alla lettera e), le parole: ", il contributo dovuto è di euro 650" sono sostituite dalle seguenti: ", il contributo dovuto è di euro 350"».

«22-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 4.000;
2015: - 4.000;
2016: - 4.000.

18.33

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Importi*). - 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i*). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f*).

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
- d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000."

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1 per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2 per una quota pari a 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-octies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

18.34

SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 22, il seguente:

«22-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
- b) Alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;
- c) Alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";
- d) Alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
- e) Alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

18.35

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 23 e 24.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.36

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Sostituire i commi 23 e 24, con il seguente:

«23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento";

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento"».

18.37

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Sostituire i commi 23 e 24, con il seguente:

«23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento";

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento"».

18.38

CASALETTO, DONNO

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati esclusivamente agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali; iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale non sono soggetti ad imposta di registro ed ipotecaria. Il trasferimento della proprietà è consentito tramite scrittura privata dei contraenti, perizia giurata delle parti nella quale sia indicata la verifica della cronistoria dei titoli di provenienza nel ventennio, gli eventuali vizi dei titoli medesimi e l'elenco delle formalità pregiudizievoli. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano a terreni fino ad un valore massimo catastale di euro 10.000"».

18.39

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, dell'articolo 5-bis della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente: al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

18.40

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Conseguentemente al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

18.41

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.42

RUSSO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.43

DI MAGGIO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.44

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.45

RUTA

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Conseguentemente al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,», inserire le seguenti: «nonché dagli agricoltori dei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

18.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» aggiungere le seguenti: «, nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, 29 settembre 1973, n. 601».

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,» aggiungere le seguenti: «nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.47

PICCOLI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

18.48

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» aggiungere le seguenti: «, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,» aggiungere le seguenti: «nonché dagli agricoltori di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.49

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

18.50

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: «dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

18.51

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui al comma 4-ter";

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. Le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure o abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari"».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

18.52

PUPPATO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è sospeso sino al raggiungimento dell'importo minimo di euro 500 per ogni singolo fornitore, ovvero effettuato in un'unica soluzione a fine anno"».

Conseguentemente, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.53

CERONI

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «181 milioni di euro».

18.54

MAZZONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni".

24-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-bis sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.55

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: "elettrici" sono aggiunte le seguenti: "e a propulsione ibrida";

b) al primo comma, dopo la parola: "elettrico" sono inserite le seguenti: ", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico".

24-ter. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis). autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".

24-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

24-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 100.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome per il 2014 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.

24-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014».

18.56

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati

forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

18.57

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, dopo le parole: "previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: ", a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi".

24-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro" sono soppresse».

18.58

AZZOLLINI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Al fine della revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti. I medesimi Regolamenti prevedono criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti ed individuano modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e disciplinano le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo. I Regolamenti prevedono altresì criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione e stabiliscono criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

24-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso, alle Regioni nel cui territorio insistono, i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, e individuati sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, nonché i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, secondo la normativa di settore.

24-quater. All'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili" è aggiunto il seguente periodo: "effettuate a far data dal 1° gennaio 2007".

24-*quinquies*. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 31 dicembre 2013 e le richieste di pagamento in corso alla medesima data concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi trasferiti, possono essere integralmente definiti a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 12 rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2014».

18.59

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici di cui all'articolo 114 della Costituzione".

24-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis* sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.60

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione".

24-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 24-*bis* e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis* sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.61

PEZZOPANE

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso decreto.

24-*ter*. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale.

24-*quater*. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto dalla legge n. 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

24-*quinquies*. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del

completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

24-sexies. A partire da 10 gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, articolo 13, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

24-septies. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIFA, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso.

24-octies. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da *24-bis* a *24-sexies*, i medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'articolo 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50 mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma *24-quinquies*».

18.62

[DIRINDIN](#), [DE BIASI](#), [MATURANI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLO](#), [MATTESINI](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#)

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«*24-bis.* All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *5-ter* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorso inutilmente tale termine, l'AIFA, avvalendosi dei competenti organismi collegiali, procede d'ufficio, sulla base degli elementi disponibili, alla valutazione del medicinale ai fini della sua classificazione. Ove il medicinale sia giudicato di interesse per il Servizio sanitario nazionale, l'AIFA comunica all'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto il prezzo e le condizioni alla cui accettazione è subordinato l'inserimento del medicinale fra i farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; la mancata accettazione da parte dell'azienda, entro il termine di 30 giorni, del prezzo e delle condizioni indicate dall'AIFA comporta la definitiva collocazione del medicinale nella classe dei farmaci non erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale".

b) dopo il comma *5-ter* è inserito il seguente:

"*5-ter.* 1. La collocazione di un medicinale nell'apposita sezione di cui al comma 4, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, non consente l'acquisto dello stesso da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, a meno che l'acquisto avvenga ad un prezzo *ex factory* non superiore al 65 per cento del prezzo medio europeo. Qualora, a seguito della valutazione ai fini della rimborsabilità, il medicinale venga collocato nella classe dei farmaci non erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, l'eventuale acquisto del medicinale da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'uso in ambito ospedaliero può essere effettuato soltanto alle condizioni stabilite dall'AIFA.

24-ter. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.63

[DE PETRIS](#), [URAS](#)

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e f-ter) possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

24-ter. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-quater. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo».

18.64

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 20 per cento. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma presente comma con le modalità di cui all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per l'omesso versamento, anche parziale, delle imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione, si applica una sanzione pari al doppio dell'importo non versato.

24-ter. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un'imposta straordinaria pari al 20 per cento. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere un'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni del comma 24-bis.

18.65

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è così sostituito:

"1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 gennaio 2014, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, nel termine di 7 giorni successivi al suo deposito la sezione d'appello accoglie la richiesta senza altri adempimenti istruttori o motivazionali, con decreto da adottare in camera di consiglio e comunicato immediatamente alle parti, determinando la somma dovuta nella misura richiesta e stabilendo il termine perentorio per il versamento, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo contabile formulata ai sensi e nei termini di cui al comma 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bi lancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, o di idonea garanzia, la sezione d'appello determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, anche se esaminata, possono rinnovarla o modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 31 gennaio 2014. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado o di idonea garanzia, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-quater. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per i fatti oggetto di sentenze di primo o di secondo grado, pure se passate in giudicato, allora gli interessati presentino apposita richiesta entro il 31 gennaio 2014"».

18.66

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

18.67

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

18.68

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 6, comma 5-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione, catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

18.69

PADUA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Le somme dovute ai sensi del presente articolo possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modifiche e integrazioni"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.".

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

18.70

GIOVANARDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "quaranta";

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: "I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiori a quello stabilito al presente comma, possono versare le somme residue dovute, se superiori a cinquantamila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dal presente comma e il numero delle rate versate all'atto della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione"».

18.71

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per gli anni 2014, 2015 e 2016 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro"».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

18.72

FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 20, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 15.000;
2015: - 15.000;
2016: - 15.000.

18.73

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma. dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni

attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anch'essi residenti fuori dall'Unione Europea".

Tale norma si applica a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

18.74

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER, MAURO MARIA MARINO, TOMASELLI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

Tale norma si applica a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

18.75

DE MONTE

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono soppressi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

18.76

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO
ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro»; e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

18.77

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista un'imposta di consumo di euro 0,25"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

18.78

FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO, DI GIORGI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei

tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «37 milioni di euro per l'anno 2014, 637 milioni nell'anno 2015 e 1347 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

18.79

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere";

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: "svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti: "assicurando adeguati livelli di servizio". Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare";

2) dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro".

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione; e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei 5 anni precedenti";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione";

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola: "contribuente", sono inserite le parole: "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma"».

18.80

STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 200 metri.»

18.81

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n.164;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164"».

18.82

MATTESINI, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, LUMIA, MATURANI, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, in misura non inferiore a 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono destinate al Fondo nazionale infanzia e adolescenza».

18.83

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 dopo le parole: "con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), l)," sono inserite le parole: "nonché dei redditi di lavoro autonomo indicati all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) e dei redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l)"».

18.84

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente;

«24-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera c) la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

18.85

ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti"».

18.86**MIRABELLI**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "21 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento" e le parole: "15 per cento" sono sostituite con le parole: "12 per cento"».

18.87**RUTA**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di euro cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro cinquantamila";

b) al comma 2, in fine, le parole: "di euro sessantaduemila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro seimila a euro sessantaduemila".

24-ter. Le disposizioni di cui al comma 24-bis si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.88**MIRABELLI**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano in stretto contatto coi comuni l'attuazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale in materia di locazione abitativa previste dall'articolo 3 comma 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, semplificando le procedure di ricezione delle richieste dei soggetti interessati alla regolarizzazione delle situazioni contrattuali illegittime e comunque non in regola con gli obblighi della registrazione. A tal fine sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione abitativa, attività di monitoraggio anche previa utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 del codice civile, comma 1, n. 6 in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

18.89**COLLINA, SCALIA, DEL BARBA**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la produzione, distribuzione e l'erogazione dell'energia alle condizioni richieste, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso».

18.90**DE PIN, ANITORI, GAMBARO**

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro"».

18.91

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato».

18.92

DI MAGGIO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni"».

18.93

SAGGESE

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018"».

18.94

LAI, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere l'ultimo periodo. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti».

18.95

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali terapeuticamente equivalenti. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.96

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 11-ter dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali anche non terapeuticamente equivalenti, purché aventi in comune una o più indicazioni terapeutiche autorizzate. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.97

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».

18.98

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

18.100

FLORIS, CARIDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso Uloro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

18.99

GIOVANARDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Limitatamente ai delitti previsti agli articoli 10-bis e 10-ter del presente decreto, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, unitamente alle somme indicate al comma 2, deve essere emessa sentenza di proscioglimento dell'imputato.

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis sono applicabili anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il pagamento delle soe medesime avvenga in forma rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e la rateazione venga richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In tal caso, fatta salva la decadenza della rateizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve essere rinviata a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata.

3-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, i giudizi sono sospesi sino a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata. Verificata l'estinzione del debito, è emessa sentenza di proscioglimento o assoluzione"».

18.101

RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie nei giudizi nei quali si faccia anche questione, sia pure in via incidentale, delle materie a loro rispettivamente riferite dal citato articolo 12, comma 2, primo periodo».

18.102

RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" e prima di: "nonché" aggiungere le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto"».

Conseguentemente, all'onere relativo al comma 1, valutato in 8 milioni di euro annui, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

2014: - 8.000;
2015: - 8.000;
2016: - 8.000.

18.103

CARRARO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole: "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazioni ed"».

18.104

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

18.105

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata alla previsione di forme di incentivi per i rifiuti inviati al riciclo e al recupero.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma, nonché le modalità di incentivazione di forme di recupero e riciclo dei rifiuti".».

Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione di apposite forme di incentivi per i rifiuti inviati al riciclo e al recupero».

18.106

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. L'addizionale all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che operano nel settore della commercializzazione e che rientrano nei limiti di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125».

Conseguentemente, le agevolazioni di cui alla Tabella A, ad esclusione di quelle ai punti 5 e 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti, sono ridotte proporzionalmente sino alla concorrenza del minor gettito stimato in 75 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

18.0.1

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

"491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato l'imposta è dovuta indipendentemente dal

luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. l'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (lotto) nel trimestre precedente. Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle contro parti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni. Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del

pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 49. L'imposta ai cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228, medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».

18.0.2

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, TONINI, ZIN, PALERMO

Dopo l'articolo 18, inserire seguente:

«Art. 18-bis.

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica ed alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nella misura e con le forme stabilite dagli specifici accordi ivi previsti».

18.0.3

RUSSO, FEDELI, RITA GHEDINI

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Vendita di servizi *online*)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art.17-*bis* - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *online*, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana,

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *online* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario"».

18.0.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La fascia demaniale marittima è delimitata secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Stante la necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree non più appartenenti al demanio marittimo a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, dove già insistono manufatti stabili, pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuite prioritariamente agli attuali concessionari e conduttori in diritto di proprietà.

3. L'opzione all'acquisto è da esercitarsi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo in capo a concessionari e conduttori di garantire l'accesso al mare e di mantenere la destinazione d'uso turistico-ricreativa esistente sulle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori.

4. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita, oppure potrà essere pagato con versamento annuale rateizzato con interessi a valore legale.

5. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, sulla base dei parametri fissati nell'Elenco 3 allegato alla legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 434 e 435.

6. Le restanti aree, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 34-*duodecies* della legge 17 dicembre 2012, n. 221, allo scadere della proroga legale, saranno oggetto di nuova

assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

7. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di 6 mesi saranno riconosciuti i valori delle migliorie e di avviamento commerciale.

8. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

f-bis) alle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:

- 1) gestione di stabilimenti balneari;
- 2) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- 3) noleggio di imbarcazioni e di natanti di genere;
- 4) gestione di strutture ricettive e di attività turistico-ricreative e sportive;
- 5) esercizi commerciali;
- 6) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alla presente lettera;

f-ter) attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate in beni diversi dal demanio marittimo».

18.0.5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

Dopo l'**articolo 18**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità"».